

Il Rettore Presidente ricorda che nella seduta dello scorso 13 settembre aveva dato comunicazione che il Pro Rettore con delega alla didattica, prof. Cesare Voci, in collaborazione con il collegio dei Presidi stava aggiornando e integrando le linee guida per la predisposizione dell'offerta formativa 2011/2012. Passa quindi all'illustrazione del documento definitivo (Allegato n. 1/1-14) sottoposto oggi all'approvazione del Senato Accademico.

All'inizio del documento sono indicati sinteticamente gli obiettivi che le linee guida intendono raggiungere.

I primi due,

*semplificazione e rafforzamento delle lauree, riducendo il numero di lauree non sufficientemente differenziate e, all'interno delle lauree, gli insegnamenti "complementari"; adeguamento dell'impegno didattico proposto all'impegno che ragionevolmente può essere sostenuto dai docenti dell'Ateneo con un piccolo supporto esterno;*

sono di carattere strutturale e possono essere riassunti con il termine "sostenibilità".

Il raggiungimento dell'obiettivo *rafforzamento delle lauree magistrali* è una conseguenza del raggiungimento dei primi due attraverso una contestuale azione di redistribuzione della docenza e di analisi approfondita dei contesti di ricerca.

L'argomento linee guida è stato affrontato dal Senato Accademico per la prima volta in occasione del passaggio dagli ordinamenti secondo il DM 509/99 a quelli secondo il DM 270/04 (delibere n. 105 del 16 giugno 2005 e n. 102 del 30 ottobre 2006) e perfezionato con la "delibera quadro" (n. 135 del 25 giugno 2007).

Nel documento sono riprese le linee guida esistenti, delle quali alcune sono modificate e altre solo adattate a successive delibere, e sono introdotte poche linee guida nuove. In totale si tratta di 20 paragrafi.

In ogni caso le linee seguenti sono conformi al Decreto del Ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca n. 17 del 22 settembre 2010 (in fase di registrazione alla Corte dei Conti).

Si procede quindi all'esame e al commento dei tratti salienti delle azioni proposte.

### 1. Numero minimo di CFU

Portare da 4 a 6 il numero minimo di CFU di un insegnamento o di un modulo di corso integrato, con riferimento alle materie di base, caratterizzanti e affini o integrative, significa ovviamente aumentare la taglia minima di ogni attività formativa del tipo descritto. Da un punto di vista solo numerico, l'attuale numero massimo di esami, 19 in una laurea, corrispondenti all'incirca a 160 CFU, darebbe una taglia media di 8.5 CFU per esame, quindi il vincolo di 6 CFU minimi non dovrebbe essere troppo stringente. Lo stesso calcolo indicativo vale per le lauree magistrali biennali.

È chiaro che adottando corsi integrati si tiene basso il numero di esami e si aumenta il numero di moduli/insegnanti e purtroppo anche il numero di verifiche per uno studente, anche se così non dovrebbe essere. Ad esempio, con un corso integrato di 12 CFU composto da tre moduli di 4 CFU ciascuno e un insegnamento di 4 CFU si hanno due esami con 16 CFU totali e si sta nella media, ma molto spesso in realtà questo corrisponde a quattro verifiche del profitto distinte. Con moduli di 4 CFU c'è grande spazio per azioni di questo tipo, che appunto con l'innalzamento a 6 CFU e la limitazione del numero di corsi integrati (già esistente, §3) si vorrebbero limitare.

Insegnamenti da 4 CFU possono anche essere usati per ampliare l'offerta formativa con la proposizione di varie alternative, non sempre pienamente giustificate dalla presenza di studenti. Anche queste situazioni dovrebbero essere scoraggiate.

Si propone inoltre di fissare a 18 il tetto massimo dei CFU acquisibili con un unico esame (insegnamento o corso integrato).

### 2. Corrispondenza CFU-ore

La riduzione della forbice da 7-10 a 7-8 corrisponde praticamente alla realtà esistente in Ateneo e persegue l'obiettivo della standardizzazione che nel caso specifico è auspicabile.

### 3. Numero totale di esami

Si propone di adottare ove possibile il modello di sei esami per anno, quindi 18 nella laurea (attuale massimo di legge 19); 11 nelle lauree magistrali biennali, 29 nelle lauree magistrali quinquennali e 35

nelle lauree magistrali sessennali (tutti e tre corrispondenti al massimo di legge). A questi si aggiunge un esame che compendia le attività formative a scelta autonoma.

Per il resto si conferma e si precisa quanto già in vigore.

E' una novità la proposta di permettere che nel caso di esami sostenuti all'estero in programmi riconosciuti di scambio o in altri atenei il conteggio degli esami effettivamente sostenuti, traducendosi poi nella carriera dello studente in riconoscimenti sostitutivi di esami curriculari (che invece non possono mai superare i massimi anzidetti), possa risultare superiori ai limiti indicati.

Sul numero ammissibile di corsi integrati la proposta del documento è di consentire un numero totale di corsi integrati eguale al numero di anni di corso. Lo scopo è sempre quello di ridurre lo spezzettamento dell'offerta e il numero di verifiche reali.

Infine si propone di abolire gli esami integrati, che oltre ad essere un mezzo per aggirare la limitazione sul numero totale di esami sono anche di difficile gestione e di nessuna reale utilità.

#### 4. Scelte autonome effettuate dagli studenti (attività formative autonomamente scelte, art. 10 comma 5 lettera a del DM 270)

Nello spirito della norma si consente agli studenti di effettuare le proprie autonome scelte, purché coerenti con il progetto formativo, solo tra insegnamenti di base, caratterizzanti, affini o integrativi erogati in Ateneo nei vari corsi di studio o in altri atenei; nel caso di altre istituzioni, si richiede una specifica convenzione.

Si ammette per altro che le Facoltà possano inserire nell'offerta formativa insegnamenti di base, caratterizzanti, affini o integrativi in settori previsti dal RAD, utilizzabili dagli studenti anche solo come attività formative a scelta autonoma.

#### 5. Altre attività formative (art. 10 comma 5 lettere b, c, d, e del DM 270)

Nella sostanza si conferma quanto già deliberato.

#### 6. Strutturazione teorica dei corsi

Questa è una linea guida nuova che, per una laurea che non prevede la Y, contempla un tronco comune di almeno 80 CFU costituito da insegnamenti o da SSD comuni a tutti gli studenti, allo scopo di costruire una base culturale comune a tutti i piani di studio, per almeno la metà del percorso. Analogamente per le lauree magistrali biennali, con un tronco comune di almeno 30 CFU.

Notevole attenzione va posta alla differenziazione dei percorsi dopo il tronco comune, per evitare che essi possano essere considerati così differenti da dar luogo a due corsi di studio diversi, con il conseguente aumento dei requisiti di docenza.

#### 7. Numero di docenti e numero massimo di ore dei docenti

Si mantiene il numero di quattro docenti per anno di corso attivato, però con la raccomandazione di prevedere un piccolo margine in eccesso per l'intero corso di studio (almeno un docente in più) o quanto meno per la Facoltà nel suo insieme; questa precauzione dovrà essere verificata nella fase di valutazione dei progetti presentati.

Una seconda linea guida nuova riguarda il numero massimo di ore erogabili nei corsi di laurea e di laurea magistrale dalla docenza disponibile, che serve a fissare il limite sul numero di ore previsto per erogare l'offerta didattica. La formulazione proposta assegna convenzionalmente 100 ore a ogni professore e 48 ore a ogni ricercatore (ipotesi di insegnamento di 6 CFU con 8 ore per CFU). Il totale ottenuto viene moltiplicato per un fattore che tiene conto degli affidamenti e dei contratti. Per il fattore moltiplicativo la proposta è 1.3 (30% in più). Il calcolo viene fatto per le singole Facoltà, però il tetto si riferisce all'intero Ateneo, per cui sono ipotizzabili compensazioni tra le Facoltà.

Quindi la sostenibilità di un corso di studio non è assicurata soltanto dal numero di docenti e dalla copertura dei SSD di base e caratterizzanti nella classe di afferenza (§8), occorre anche che il corrispondente impegno orario non porti allo sfioramento del tetto e che il numero di affidamenti e contratti non sia elevato, considerando l'insieme dell'offerta della Facoltà.

Si noti che il numero di ore dedicate a insegnamenti in dottorati, master, corsi di perfezionamento, corsi di alta formazione, scuole di specializzazione sta al di fuori dei conteggi precedenti.

## 8. Copertura dei SSD

La copertura dei settori scientifico-disciplinari di base e caratterizzanti passa dal 50% al 60%. Tale percentuale in occasione della definizione dell'offerta formativa 2013-2014 sarà almeno del 70%.

## 9. Numero minimo di studenti

Viene ripresa la deliberazione del Senato Accademico n. 2 del 12 gennaio 2010. Si confermano i numeri minimi di Ateneo per le lauree e si introducono i numeri minimi per le lauree magistrali.

## 10. Numero minimo di studenti per curriculum dichiarato

Si introduce un numero minimo assoluto, ma si raccomanda alle Facoltà di individuare un numero minimo legato al numero minimo del paragrafo precedente. I curricula con pochi studenti non possono più essere sostenuti.

## 11. Numeri programmati, prove di accesso.

Oltre a mantenere la norma che tutti i corsi di laurea e tutti i corsi di laurea magistrale a ciclo unico devono prevedere o il numero programmato o una prova obbligatoria con esito non vincolante, come stabilito dalla legge, si chiede che i risultati della prova obbligatoria con esito non vincolante siano effettivamente usati per assegnare eventuali obblighi formativi aggiuntivi.

## 12. Accesso alle lauree magistrali non a ciclo unico

## 13. Attività formative frontali e relativi esami

## 14. Prove finali

## 15. Corsi di laurea affini, 60 CFU comuni (DM 270, art. 11 comma 7 lettera a)

## 16. Percorsi a Y

## 17. Differenziazione tra corsi appartenenti alla stessa classe

Si ripropone il testo esistente, in qualche caso con semplici aggiornamenti.

## 18. Altre norme

Particolare attenzione va rivolta al secondo comma, trattandosi di materia che genera contenziosi se non trattata con la dovuta cura e trasparenza, e al quarto comma, strettamente legato all'attrattività dei percorsi magistrali.

## 19. Parti sociali

## 20. Corsi interfacoltà e interateneo

Si ripropone il testo esistente.

Il Rettore Presidente, per la valutazione dell'effettiva aderenza alle linee guida dei progetti proposti dalle Facoltà, propone di nominare una Commissione di Ateneo affidando al Collegio dei Presidi il compito di elaborare una proposta di composizione da presentare al Magnifico Rettore.

Il Rettore Presidente sottopone quindi all'approvazione del Senato Accademico tutto il documento contenente le linee guida, chiedendo l'approvazione di ogni singolo punto.

Il Rettore Presidente propone quindi:

- Di approvare il punto 1. Numero minimo di CFU

Un insegnamento non suddiviso in moduli deve corrispondere ad almeno 6 e non più di 18 CFU, che possono essere riferiti a uno o più SSD. In un insegnamento suddiviso in moduli (corso integrato) ciascun modulo deve corrispondere ad almeno 6 CFU e a un solo SSD, per un totale non superiore a

18 CFU. Ciò si riferisce alle materie di base, caratterizzanti e affini e integrative; altre attività creditizzate possono avere un numero inferiore a 6 di CFU, però sempre intero e mai inferiore a 1. In nessun caso sono ammessi CFU non interi.

- Di approvare il punto 2. Corrispondenza CFU-ore

Per la corrispondenza ore frontali/CFU si stabilisce un minimo di 7 ore e un massimo di 8 ore per credito, con previsione di articolazione per casi specifici (ad esempio una corrispondenza diversa nel caso di esercitazioni o di laboratorio). Fanno eccezione i corsi di laurea magistrale a ciclo unico che devono seguire normative europee.

- Di approvare il punto 3. Numero totale di esami

1. Il numero massimo di esami in un triennio è 18, in un biennio 11. Da questi sono esclusi gli esami relativi alle attività autonomamente scelte dallo studente, che vengono conteggiate come un unico esame nelle lauree e nelle lauree magistrali. Pertanto il numero totale di esami o verifiche risulta 19 e 12.

2. Tutte le attività formative di base, caratterizzanti, affini o integrative devono portare a un voto espresso in trentesimi.

3. Al totale di 18 o 11 concorrono le attività formative che portano a un voto in trentesimi e non concorrono le seguenti:

a) prova finale;

b) stage e tirocini;

c) accertamento della conoscenza di una lingua (se porta ad un giudizio di idoneità);

d) accertamento di abilità informatiche (se porta ad un giudizio di idoneità);

e) seminari e altre attività, sempre con verifica del profitto, che si concludono con un giudizio di idoneità.

Con l'esclusione delle lettere a e b, le attività che portano a un'idoneità e non a un voto in trentesimi possono totalizzare di norma non più di 10 CFU nei corsi di laurea e nei corsi di laurea magistrale, non più di 15 CFU nei corsi di laurea magistrale a ciclo unico.

4. Il numero massimo di esami o verifiche per le lauree magistrali quinquennali è 29+1, per quelle sessennali è 35+1.

5. Nel caso di riconoscimento di esami sostenuti in ambito Erasmus/Erasmus Mundus/programmi di mobilità internazionale e di esami sostenuti presso altri Atenei il numero massimo degli esami effettivamente sostenuti potrà risultare superiore ai limiti sopra indicati.

6. Nel piano di studio di uno studente il numero massimo di corsi integrati è pari al numero di anni di durata normale del Corso di studio (tre per le lauree, cinque o sei per le lauree magistrali a ciclo unico, due per le lauree magistrali). Possono superare i suddetti limiti i corsi soggetti a normative europee, che saranno considerati caso per caso.

7. È esclusa la possibilità di ricorrere a esami integrati.

- Di approvare il punto 4. Attività formative a scelta autonoma (art. 10 comma 5 lettera a del DM 270)

1. Nel rispetto della coerenza con il percorso formativo, previamente verificata dal Consiglio di Corso di studio competente, lo studente può scegliere insegnamenti di base, caratterizzanti, affini o integrativi erogati in Ateneo nei vari corsi di studio. Possono anche essere scelti insegnamenti erogati in altri atenei e in altre istituzioni, questi ultimi sulla base di convenzioni.

A questa tipologia di attività formative devono essere riservati:

non meno di 12 CFU nelle lauree,

non meno di 8 CFU nelle lauree magistrali,

di norma non meno di 15 CFU nelle lauree magistrali a ciclo unico.

Possono derogare ai suddetti limiti inferiori i corsi soggetti a normative europee, che saranno considerati caso per caso.

2. Le attività a scelta autonoma approvate, che siano scelte tra quelle erogate dall'Ateneo, vengono registrate con il voto e per il numero di CFU che a loro compete. I relativi voti concorrono alla formazione della media solo se così è stabilito nel regolamento didattico del corso di studio.

3. Le Facoltà possono inserire nell'offerta formativa di ciascun corso di studio insegnamenti che producono CFU, riconducibili a settori di base, caratterizzanti, affini o integrativi già previsti nel RAD, utilizzabili dagli studenti anche solo come attività formative a scelta autonoma.

- Di approvare il punto 5. Altre attività formative (art. 10 comma 5 lettere b, c, d, e del DM 270)

Con riferimento all'art. 10 comma 5 lettere b, c, d, e del DM 270,

- vengono fissati per le attività della lettera b) - attività affini o integrative non meno di 18 CFU nelle lauree, non meno di 12 CFU nelle lauree magistrali, di norma non meno di 30 CFU nelle lauree magistrali a ciclo unico;
- vengono fissati per le attività della lettera c) - prova finale e lingua non meno di 6 CFU in totale nelle lauree, non meno di 15 CFU in tutte le lauree magistrali (se biennali solo per la prova finale);
- vengono fissati per le attività della lettera d) - ulteriori attività formative, non meno di 3 CFU nelle lauree, non meno di 1 CFU in tutte le lauree magistrali.

Possono derogare ai suddetti limiti inferiori i corsi soggetti a normative europee, che saranno considerati caso per caso.

Per le attività della lettera e) - stage e tirocini presso enti, non vengono fissati limiti numerici; nel caso in cui esse siano previste nell'ordinamento didattico e compaiano nell'offerta formativa di un corso di studio, devono essere state stipulate le apposite convenzioni.

- Di approvare il punto 6. Strutturazione teorica dei corsi

1. Nelle lauree triennali si prevedono due tipi di situazioni.

Laurea con un curriculum metodologico e con un curriculum professionalizzante che si differenziano dopo 60 CFU, cioè di norma dopo il primo anno comune (Y, prevista esplicitamente dal DM 270, vedi paragrafo 16). I primi 60 CFU corrispondono a insegnamenti obbligatori eguali per tutti gli studenti.

Laurea con un unico curriculum. Per questa si propone un tronco comune costituito: da insegnamenti obbligatori eguali per tutti gli studenti, oppure da insegnamenti con eguale tipologia e ambito appartenenti a un insieme di SSD obbligatori per tutti gli studenti, oppure da una combinazione delle due opzioni.

Per i corsi di laurea delle classi L-10, L-11, L-12 il termine SSD può essere sostituito da gruppo di SSD. Il tronco comune deve corrispondere ad almeno 80 CFU; oltre questo limite gli insegnamenti/SSD si diversificano.

2. In ogni caso si raccomanda che la diversificazione massima tra i diversi piani di studio sia di 39 CFU.

3. Nelle lauree magistrali biennali il tronco comune deve corrispondere ad almeno 30 CFU, ottenuti secondo una delle tre opzioni individuate per le lauree.

4. In ogni caso si raccomanda che la diversificazione massima tra i diversi piani di studio sia di 29 CFU.

- Di approvare il punto 7. Numero di docenti e numero massimo di ore dei docenti

1. Sono necessari almeno quattro docenti per anno di corso attivato, di ruolo dell'Ateneo o degli Atenei convenzionati, effettivamente presenti o, nei limiti previsti, in pensione con il contratto; ogni Facoltà deve avere di norma un piccolo margine per le necessità impreviste.

2. Ai soli fini del calcolo del numero massimo H di ore erogabili nei corsi di laurea e di laurea magistrale, si considerano i docenti di ruolo effettivamente presenti alla data di approvazione da parte del Senato Accademico dell'offerta formativa e si assegnano 100 ore a ciascun professore e 48 ore a ciascun ricercatore; il numero di ore si ottiene con la formula, contenente il fattore maggiorativo del 30%,

$$H = (N_{\text{prof}} * 100 + N_{\text{ric}} * 48) * 1.3.$$

Il calcolo è effettuato per ogni Facoltà e il numero di ore previsto per erogare l'offerta didattica deve essere al massimo pari a H. L'offerta interfacoltà e interateneo è conteggiata sulla base delle percentuali stabilite nelle convenzioni.

In casi specifici sono possibili compensazioni tra le Facoltà, nel rispetto del limite globale di Ateneo. La maggiorazione del 30% si riferisce alle ore corrispondenti ad affidamenti e contratti, onerosi o gratuiti. Il limite deve essere rispettato da ogni Facoltà, con la possibilità di specifiche compensazioni nel rispetto del limite globale di Ateneo.

- Di approvare il punto 8. Copertura dei SSD

La copertura dei settori scientifico-disciplinari di base e caratterizzanti è fissata al 60% con innalzamento almeno al 70% in corrispondenza all'offerta 2013-2014.

- Di approvare il punto 9. Numero minimo di studenti

1. Non è consentito l'inserimento nell'offerta formativa dei corsi di studio che, alla data di approvazione dell'offerta, presenteranno un numero di iscritti al 1° anno, calcolato come media degli iscritti al 1° anno dei due a.a. precedenti, inferiore al minimo previsto per la classe di afferenza dall'Ateneo, ovvero 1/3 dell'attuale numerosità massima prevista per ciascun raggruppamento di classi di corsi di laurea e 1/4 dell'attuale numerosità massima prevista per ciascun raggruppamento di classi di corso di laurea magistrale, e comunque per questi ultimi non inferiore a 15.

Non sono attivati i corsi di studio che, pur essendo stati inseriti nell'offerta formativa, alla data di chiusura presenteranno un numero di preimmatricolazioni al di sotto degli anzidetti minimi.

Le precedenti norme si applicano anche ai corsi di studio con ordinamento replicato.

2. I numeri minimi corrispondenti sono:

classe A lauree	25	(num. mass. 75)
classe B lauree	50	(num. mass. 150)
classe C lauree	75	(num. mass. 230)
classe D lauree	100	(num. mass. 300)
classe A lauree magistrali	15	(num. mass. 60)
classe B lauree magistrali	20	(num. mass. 80)
classe C lauree magistrali	25	(num. mass. 100)
classe D lauree magistrali	30	(num. mass. 120).

Per le lauree magistrali a ciclo unico, i numeri minimi sono:

Medicina veterinaria	15	(num. mass. 50)
Odontoiatria e Protesi dentaria	15	(num. mass. 60)
Medicina e Chirurgia	20	(num. mass. 80)
Farmacia e CTF	25	(num. mass. 100)
Ingegneria edile-Architettura	25	(num. mass. 100)
Giurisprudenza	60	(num. mass. 250).

3. Per i corsi di laurea e di laurea magistrale interateneo il numero minimo di studenti iscritti richiesto per l'attivazione dovrà essere indicato nelle convenzioni.

- Di approvare il punto 10. Numero minimo di studenti per curriculum dichiarato

Si raccomanda alle Facoltà di stabilire un numero minimo di iscritti per l'attivazione di un curriculum, legandolo in linea di principio al numero minimo di studenti richiesto per attivare il corso di studio.

In ogni caso un curriculum non può essere attivato se non ci sono almeno 5 studenti iscritti e frequentanti; dalla verifica di questo numero minimo dipende l'attivazione del curriculum o di altri sostitutivi nel successivo anno accademico.

- Di approvare il punto 11. Numeri programmati, prove di accesso.

Tutti i corsi di laurea e tutti i corsi di laurea magistrale a ciclo unico devono prevedere o il numero programmato o una prova obbligatoria con esito non vincolante. Nel caso di corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico non a numero programmato la prova deve essere strutturata in modo da poter assegnare agli studenti gli obblighi formativi aggiuntivi, le cui modalità di assolvimento sono stabilite nel Regolamento didattico del Corso di studio.

- Di approvare il punto 12. Accesso alle lauree magistrali non a ciclo unico

A. Requisiti curriculari.

I regolamenti didattici dei corsi di studio devono fare la massima chiarezza sui requisiti curriculari che vincolano la possibilità di accesso alla laurea magistrale, anche per coloro i quali possiedono il titolo previsto, sia nel caso di accesso senza numero programmato che nel caso di accesso con numero programmato.

I requisiti curriculari sono definiti nel regolamento didattico del Corso di laurea magistrale. Sono individuate due tipologie, che non sono alternative, ma possono essere previste congiuntamente:

a) si specificano il titolo o i titoli triennali conseguiti in una o più classi di corsi di laurea, eventualmente distinguendo tra ordinamento 509/99 e ordinamento 270/04, tra percorso metodologico e professionalizzante;

b) si richiede il conseguimento di un determinato numero di CFU in determinati SSD, eventualmente prevedendo anche una valutazione dei contenuti; può essere ammessa una tolleranza fino ad un massimo del 10% dei crediti richiesti, secondo quanto precisato nel regolamento didattico del Corso di laurea magistrale.

In assenza dei requisiti non è possibile l'iscrizione, non essendo prevista l'iscrizione con debito formativo.

È compito del Consiglio del corso di laurea magistrale indicare allo studente come soddisfare ai requisiti curriculari mancanti. In particolare, uno studente che sia a conoscenza dei requisiti mancanti può sostenere i relativi esami come fuori piano e in eccesso ai 180 CFU necessari al conseguimento del titolo. Un laureato o un diplomato universitario può invece ricorrere al meccanismo dei corsi singoli per ottenere il medesimo scopo. In ogni caso in tal modo si soddisfano i requisiti, ma non si ha diritto a riconoscimento di CFU validi nella laurea magistrale.

Uno studente che abbia i requisiti curriculari, ma consegua il titolo in una data che non gli consente l'iscrizione alla laurea magistrale in corso d'anno, può iscriversi ai corsi singoli disponibili della laurea magistrale e sostenere gli esami, i cui CFU vengono riconosciuti in caso di iscrizione nel successivo anno accademico o comunque fino a quando non dovesse intervenire una modifica del Regolamento didattico del corso.

B. Verifica dell'adeguatezza della personale preparazione.

Il possesso dei requisiti curriculari dà la possibilità di accesso alla laurea magistrale, occorre però anche verificare l'adeguatezza della personale preparazione. La verifica può essere effettuata senza prove, ma in base a specifici parametri, come già deliberato dal Senato Accademico.

Si possono quindi presentare questi casi:

a) numero programmato, solo prova, prova e specifici parametri (p.e. voto di laurea) oppure, viste le delibere del Senato Accademico n. 59 del 18/03/2003 e n. 113 del 20/05/2003, solo graduatoria formulata sulla base di specifici parametri;

b) numero non programmato, prova e/o valutazione positiva sulla base di specifici parametri.

- Di approvare il punto 13. Attività formative frontali e relativi esami

1. Un insegnamento non suddiviso in moduli è assegnato a un docente che ne è il responsabile (titolare dell'insegnamento) e presiede la commissione di esame; esso deve essere svolto totalmente o in modo preponderante dal docente responsabile e per la eventuale parte restante da uno o più docenti, sia come parte del compito istituzionale che come affidamento aggiuntivo, oppure da qualificato personale esterno (inclusi assegnisti). L'esame è unico e non sono ammesse singole prove riferite alle eventuali parti svolte da docenti diversi dal responsabile dell'attività. L'attività si svolge all'interno di un anno accademico, ma non necessariamente all'interno di un solo periodo didattico.

2. Un corso integrato è un'attività formativa che, pur comportando un unico esame e un unico voto nella carriera dello studente, è composta da non più di tre moduli distinti, ciascuno dei quali di almeno 6 CFU; ciascun modulo è riferito a un unico SSD, i moduli possono essere di SSD differenti, possono essere in ambiti diversi o appartenere a tipologie diverse. I moduli sono affidati dal Consiglio di Facoltà al medesimo docente o a docenti diversi, uno dei quali è designato responsabile (titolare) del corso integrato e presidente della commissione di esame; l'affidamento a titolo gratuito di un modulo a un ricercatore comporta l'attribuzione del titolo di professore aggregato per l'anno accademico di

svolgimento del corso. Il corso integrato si svolge all'interno di un anno accademico, ma non necessariamente all'interno di un solo periodo didattico.

Il Consiglio del corso di studio propone al Consiglio di Facoltà le norme per la gestione dei corsi integrati.

3. Sono ammesse in ogni caso prove in itinere, autorizzate dal Consiglio del corso di studio. Tali prove non sono registrate nella carriera dello studente.

- Di approvare il punto 14. Prove finali

a) Lauree - Procedura 1

Per la prova finale del corso di laurea il Preside nomina una commissione di laurea costituita da almeno cinque docenti, tra i quali individua il Presidente. La commissione ascolta l'esposizione dello studente ed esprime il voto in centodecimi; la prova si intende superata quando il candidato abbia ottenuto una votazione di almeno sessantasei centodecimi. Quando il candidato abbia ottenuto il voto massimo può essere attribuita la lode.

Le caratteristiche della prova finale sono disciplinate nell'ordinamento didattico del corso di laurea; le modalità di svolgimento della prova finale sono disciplinate nel regolamento didattico del corso di laurea. Sono altresì definite, con proposta del Consiglio di corso di laurea approvata dalla Facoltà, le procedure per la formazione del voto (media aritmetica o media ponderata sui CFU dei voti conseguiti, eventuale esclusione dei voti ottenuti negli esami a scelta autonoma, eventuali premi legati alla carriera), le procedure per l'assegnazione allo studente dell'argomento della prova finale, le eventuali tempistiche che lo studente deve rispettare.

I membri della commissione di laurea firmano i verbali alla fine di ogni prova o della seduta giornaliera e il titolo è conseguito dallo studente con la data del giorno in cui si è svolta la prova. La proclamazione può avvenire al termine della presentazione o della seduta giornaliera oppure essere differita per essere svolta in modo collegiale; in tal caso il voto conseguito è comunicato allo studente il giorno della prova.

È compito del Presidente trasmettere al termine dell'appello di laurea alle Segreterie Studenti i verbali delle prove effettuate.

b) Lauree - Procedura 2

Per la prova finale del corso di laurea il Preside nomina una commissione di laurea costituita da almeno cinque docenti, tra i quali individua il Presidente. La commissione di laurea, che si avvale delle comunicazioni delle commissioni preparatorie di cui al successivo capoverso, esprime il voto in centodecimi; la prova si intende superata quando il candidato abbia ottenuto una votazione di almeno sessantasei centodecimi. Quando il candidato abbia ottenuto il voto massimo può essere attribuita la lode.

In tempo utile per lo svolgimento delle prove finali il Preside nomina, secondo criteri deliberati dal Consiglio di Facoltà, una commissione preparatoria composta da almeno due docenti, o più commissioni preparatorie che lavorano in parallelo, con il compito di valutare il materiale presentato dallo studente in relazione all'argomento assegnatogli per la prova finale e di esprimere una valutazione del lavoro svolto; le sedute della commissione preparatoria sono pubbliche. La commissione preparatoria, per ciascun candidato che supera la prova, formula un giudizio espresso in centodecimi e trasmette il risultato alla commissione di laurea, di cui al precedente capoverso.

Le caratteristiche della prova finale sono disciplinate nell'ordinamento didattico del corso di laurea; le modalità di svolgimento della prova finale sono disciplinate nel regolamento didattico del corso di laurea. Sono altresì definite nel Regolamento didattico del corso di laurea, su proposta del Consiglio di corso di laurea approvata dalla Facoltà, le procedure per la formazione del voto (media aritmetica o media ponderata sui CFU dei voti conseguiti alla quale si somma il voto comunicato dalla commissione preparatoria, eventuale esclusione dei voti ottenuti negli esami a scelta autonoma, eventuali premi legati alla carriera), le procedure per l'assegnazione allo studente dell'argomento della prova finale, le eventuali tempistiche che lo studente deve rispettare.

I membri della commissione di laurea firmano i verbali alla fine di ogni seduta giornaliera e contestualmente comunicano ad ogni studente il voto assegnato; il titolo è conseguito dallo studente con la data del giorno in cui si è svolta la seduta. La proclamazione può avvenire al termine della seduta giornaliera oppure essere differita.



È compito del Presidente trasmettere al termine dell'appello di laurea alle Segreterie Studenti i verbali delle prove effettuate.

#### c) Lauree magistrali

Per la prova finale del Corso di laurea magistrale il Preside nomina una commissione di laurea magistrale costituita da almeno cinque docenti, tra i quali individua il Presidente. La commissione esamina lo studente ed esprime il voto in centodecimi; la prova si intende superata quando il candidato abbia ottenuto una votazione di almeno sessantasei centodecimi. Quando il candidato abbia ottenuto il voto massimo può essere attribuita la lode.

Le caratteristiche della prova finale sono disciplinate nell'ordinamento didattico del corso di laurea; le modalità di svolgimento della prova finale sono disciplinate nel regolamento didattico del corso di laurea. Per il conseguimento della laurea magistrale deve comunque essere prevista la presentazione di una tesi elaborata in modo originale dallo studente sotto la guida di un relatore. Sono altresì definite nel Regolamento didattico del corso di laurea magistrale, su proposta del Consiglio di corso di laurea magistrale approvata dalla Facoltà, le procedure per la formazione del voto (media aritmetica o media ponderata sui CFU dei voti conseguiti, eventuale esclusione dei voti ottenuti negli esami a scelta autonoma, eventuali premi legati alla carriera), le procedure per l'assegnazione allo studente dell'argomento della tesi, le eventuali tempistiche che lo studente deve rispettare, l'eventuale assegnazione di correlatori, controrelatori e revisori.

I membri della commissione di laurea magistrale firmano i verbali alla fine di ogni seduta giornaliera e il titolo è conseguito dallo studente con la data del giorno in cui si è svolta la seduta. La proclamazione avviene al termine di ogni presentazione o della seduta giornaliera.

È compito del Presidente trasmettere al termine dell'appello di laurea alle Segreterie Studenti i verbali delle prove effettuate.

La scelta della procedura 1 o della procedura 2 per le prove finali delle lauree è indicata nel regolamento didattico del corso di laurea.

Per lo svolgimento delle prove finali dei corsi di studio il Consiglio di Facoltà stabilisce almeno un appello all'interno di ciascuna delle sessioni fissate nel Calendario accademico.

In ogni caso il termine deciso dal Senato Accademico di conclusione degli esami 15 giorni prima della prova deve continuare a intendersi di 15 giorni prima della seduta della commissione di laurea o di laurea magistrale che assegna il voto. Solo la prova preparatoria della procedura 2 è esclusa da questo limite.

Possono essere relatori di tesi di laurea magistrale di norma docenti (a qualsiasi titolo) dell'Università di Padova. Nel caso in cui non siano dell'Ateneo di Padova è il Consiglio di corso di studio che riconosce la validità della richiesta. Possono essere correlatori, controrelatori e revisori i docenti (a qualsiasi titolo) dell'Università di Padova e docenti in ruolo in altre università italiane o straniere nonché qualificati esperti esterni.

Possono essere docenti di riferimento delle attività relative alla prova finale delle lauree docenti in ruolo nelle università italiane o straniere e qualificati esperti esterni.

#### - Di approvare il punto 15. Corsi di laurea affini, 60 CFU comuni (DM 270, art. 11 comma 7 lettera a)

I corsi di laurea che appartengono alla stessa classe sono per definizione affini. In ogni caso l'immatricolazione avviene da subito a uno specifico Corso di Studio, anche se questo appartiene a un gruppo di corsi affini.

Corsi di laurea collocati all'interno della stessa classe possono essere dichiarati non affini con delibera del Senato Accademico su richiesta delle Facoltà interessate; motivazioni che possono essere prese in considerazione, ma che non garantiscono automaticamente la non affinità, sono l'appartenenza a Facoltà diverse, lo svolgimento in sedi diverse, la caratteristica di essere interfacoltà o interateneo, la modalità di erogazione a distanza, la sostanziale e documentata differenza di obiettivi formativi.

I corsi affini dichiarano l'affinità nell'ordinamento didattico e condividono 60 CFU dedicati ad attività formative di base e caratterizzanti, prima della eventuale differenziazione dei percorsi formativi ai sensi dell'art. 3, comma 4 del DM 270.

La condivisione dei 60 CFU è prevista in un arco temporale che comprende il primo anno e il primo periodo (trimestre o semestre) del secondo anno per i corsi triennali e il primo e secondo anno per i corsi a ciclo unico.

I progetti didattici dei corsi affini devono prevedere che i 60 CFU comuni corrispondano ad attività formative di base e caratterizzanti che hanno la stessa denominazione, gli stessi ambiti e gli stessi settori scientifico-disciplinari, lo stesso numero di CFU e di ore, lo stesso programma nelle linee generali. Se il numero di studenti lo consente l'attività è unica, se invece il numero di studenti è elevato le attività saranno canalizzate e quindi saranno svolte da docenti diversi, nello stesso periodo didattico, con eguali modalità di esame. La suddivisione degli studenti nei canali avviene in modo tale da assicurare una distribuzione numerica abbastanza uniforme tra gli stessi, a meno che ciò non sia in contrasto con specifiche esigenze che consiglino di suddividere gli studenti per corso di studio, come ad esempio esigenze di orario o logistiche connesse col fatto che insieme alle attività comuni vengano svolte attività diverse al di fuori dei 60 CFU comuni.

Il riconoscimento dei 60 CFU comuni è automatico nel caso di passaggio da un corso a un altro dichiarato affine.

I Consigli dei corsi di studio presentano proposte unitarie al Consiglio di Facoltà su tutte le questioni relative ai 60 CFU.

- Di approvare il punto 16. Percorsi a Y

Si premette che il percorso a Y non è un obbligo, ma un'opportunità di diversificazione offerta alla programmazione didattica dei corsi di laurea.

Le situazioni che si possono verificare sono molteplici:

- a) corso di laurea con percorso esclusivamente metodologico, progettato al fine del proseguimento nella laurea magistrale, senza Y;
- b) corso di laurea con percorso esclusivamente professionalizzante, che prepara a una professione, senza Y;
- c) corso di laurea con diversi percorsi dopo un percorso comune; qui la Y può avere in realtà più rami di tipo metodologico e/o professionalizzante.

Tutto ciò premesso, si raccomanda che, qualora vengano previsti percorsi metodologici e professionalizzanti all'interno di uno stesso corso dopo i 60 CFU comuni, la distinzione sia sostanziale e sia chiarito in modo preciso nel Regolamento didattico del corso di studio:

- 1) che il percorso professionalizzante può non portare a una laurea magistrale alla stessa stregua di un percorso metodologico, se non soddisfa i requisiti curriculari richiesti per l'accesso alla laurea magistrale;
- 2) che il percorso metodologico non necessariamente porta ad accedere alla laurea magistrale ad esso connessa, che può essere a numero programmato e/o richiedere requisiti di merito particolari, come voto di laurea superiore a una predeterminata soglia;
- 3) quali sono le procedure e il momento di scelta del percorso da parte dello studente, fatto salvo quanto previsto per i corsi di studio interclasse.

I Consigli dei corsi di laurea possono predeterminare criteri di selezione per l'accesso ai vari rami dopo i 60 CFU comuni.

- Di approvare il punto 17. Differenziazione tra corsi appartenenti alla stessa classe

Possono essere istituiti corsi diversi nella stessa classe di laurea soltanto se le attività formative si differenziano per almeno 40 CFU; nel caso delle lauree magistrali la differenza deve essere di almeno 30 CFU, nel caso delle lauree magistrali a ciclo unico di almeno 40 CFU di norma.

Dato che dagli ordinamenti didattici (RAD) inviati al CUN per l'approvazione dell'istituzione non è possibile dedurre se i suddetti valori di differenziazione sono rispettati, l'Ateneo garantisce con apposita autocertificazione che i progetti didattici presentati soddisfano alla norma. E' compito della Facoltà compilare il simulatore di offerte formative agganciato alla scheda RAD, per verificare se i manifesti degli studi hanno le necessarie differenze.

La differenziazione si realizza attraverso la differenza tra settori scientifico-disciplinari, a parità di settore attraverso la differenza di CFU attribuiti.

- Di approvare il punto 18. Altre norme

1. I regolamenti didattici dei corsi di studio, prima delle approvazioni, sono sottoposti per un parere al Servizio Regolamento Didattico di Ateneo e Certificazione dell'Offerta formativa.

2. Eventuali norme contenute nel Regolamento didattico del Corso di studio riguardanti specifici requisiti, quali numeri di CFU da superare in tempi determinati, propedeuticità e prerequisiti, media minima per accedere dopo il primo periodo comune al percorso formativo, voto minimo di laurea richiesto per l'iscrizione alla laurea magistrale e simili, devono essere costanti per una determinata coorte di studenti.

Le decisioni che cambiano tali norme valgono per gli studenti che si iscrivono nell'a.a. successivo a quello in cui le decisioni sono state prese.

3. La disponibilità di aule, attrezzature, laboratori didattici deve essere chiaramente identificata al momento della richiesta di istituzione.

4. L'istituzione di una laurea magistrale e la definizione del suo percorso formativo devono avere un preciso riscontro in attività di ricerca svolte nella sede del corso di studio dai docenti di ruolo che insegnano nello stesso, verificabile attraverso l'esame di una relazione sull'argomento, con allegati i titoli delle pubblicazioni recenti più rilevanti dei docenti.

5. Tra le attività affini e integrative possono essere ricomprese anche ulteriori attività formative di base e caratterizzanti. Si raccomanda di dare adeguata e puntuale motivazione per ciascun SSD utilizzato.

- Di approvare il punto 19. Parti sociali

In ogni Facoltà è costituito un Comitato di consultazione, presieduto dal Preside o da un docente a ciò formalmente delegato, che può articolarsi in sottocomitati. Fanno parte del comitato docenti designati dal Preside con il concorso dei presidenti dei Corsi di studio e membri esterni designati dal Preside in rappresentanza dei principali enti o categorie di riferimento. E' compito del Comitato raccogliere proposte e formulare pareri sia nella fase di istituzione di nuovi corsi di studio che nella fase di ripresentazione annuale dell'offerta formativa e preparare la modulistica richiesta dall'Ateneo. Entro il mese di novembre 2010 il Preside formalizza la composizione del Comitato, che resta in carica per tre anni; trascorso tale periodo il Comitato è rinnovato di comune accordo tra la Facoltà e le parti sociali individuate.

A livello di Ateneo è costituito il Comitato di Ateneo di consultazione delle parti sociali, presieduto dal Rettore o da un suo delegato e composto da membri interni designati dal Presidente e da membri esterni, per la cui individuazione si dà mandato al Rettore o al suo delegato di provvedere, sentiti i Presidi. Il Comitato può essere integrato sulla base delle specificità degli argomenti da trattare. Di norma il Comitato si riunisce una volta all'anno nel mese di ottobre, esamina la modulistica preparata dai Comitati di consultazione delle Facoltà e redige un verbale utile per le fasi successive delle procedure di istituzione dei corsi.

- Di approvare il punto 20. Corsi interfacoltà e interateneo

I riferimenti contenuti nei punti precedenti a "Preside" e "Facoltà" vanno intesi in modo estensivo nel caso di corsi di studio interfacoltà o interateneo, presupponendo che le decisioni siano prese di comune accordo e secondo quanto stabilito nelle convenzioni istitutive.

Terminata la discussione, il Senato Accademico

- Visto l'Allegato 1;
- udito il Rettore Presidente;

**Delibera**

## Documento contenente le linee guida per l'offerta formativa dell'a.a. 2011-2012

Il Collegio dei Presidi, coordinato dal Prorettore con delega per la didattica, ha elaborato alcune aggiunte e modifiche alle linee guida preparate in occasione dell'attivazione dei corsi di studio secondo il DM 270, con lo scopo di raggiungere questi obiettivi:

semplificazione e rafforzamento dei corsi di laurea, riducendone il numero quando non sufficientemente differenziati e, al loro interno, gli insegnamenti "complementari";

adeguamento dell'impegno didattico proposto all'impegno che ragionevolmente può essere sostenuto dai docenti dell'Ateneo con un piccolo supporto esterno;

rafforzamento delle lauree magistrali attraverso lo spostamento della docenza risparmiata nelle lauree e una redistribuzione dei compiti didattici, che le Facoltà possono deliberare contestualmente all'applicazione delle presenti linee guida.

Nel documento sono contenute anche le linee guida rimaste nella sostanza inalterate e quelle già modificate, che vengono confermate.

Al momento le proposte di cambiamento riguardano solo in parte i corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi dentaria, Medicina veterinaria, per i quali valgono norme europee e specifiche indicazioni del CUN, e non riguardano i corsi di studio delle professioni sanitarie. Per questi saranno preparate al più presto norme apposite, il più possibile simili, ma non eguali. Gli altri casi di corsi a ciclo unico, con normative europee e non, sono Chimica e Tecnologia farmaceutiche, Farmacia, Giurisprudenza e Ingegneria edile-Architettura; ad essi sono applicabili le presenti proposte, con la segnalazione delle specificità. Le stesse proposte si applicano infine al corso di laurea in Scienze della formazione primaria, quadriennale secondo il vecchio ordinamento, per quanto possibile.

L'ordine degli argomenti è il seguente: i paragrafi da 1 a 11 riguardano linee guida nuove o significativamente modificate, quelli da 11 a 20 linee guida che sono state in qualche caso semplicemente aggiornate, senza sostanziali cambiamenti.

1. Numero minimo di CFU
2. Corrispondenza CFU-ore
3. Numero totale di esami
4. Insegnamenti per le scelte autonome degli studenti (art. 10 comma 5 lettera a del DM 270)
5. Altre attività formative (art. 10 comma 5 lettere b, c, d, e del DM 270)
6. Strutturazione teorica dei corsi
7. Numero di docenti e numero massimo di ore dei docenti
8. Copertura dei SSD
9. Numero minimo di studenti
10. Numero minimo di studenti per curriculum dichiarato
11. Numeri programmati, prove di accesso

12. Accesso alle lauree magistrali non a ciclo unico
13. Attività formative frontali e relativi esami
14. Prove finali
15. Corsi di laurea affini, 60 CFU comuni (DM 270, art. 11 comma 7 lettera a)
16. Percorsi a Y
17. Differenziazione tra corsi appartenenti alla stessa classe
18. Altre norme
19. Parti sociali
20. Corsi interfacoltà e interateneo

### 1. Numero minimo di CFU

Attuali linee guida. Un modulo di insegnamento, che può coincidere con un intero insegnamento o essere parte di un corso integrato, deve corrispondere ad almeno 4 CFU; se il numero di CFU è maggiore, esso deve essere comunque intero, ovvero non sono ammessi CFU non interi (ciò con riferimento alle materie di base, caratterizzanti e affini o integrative); altre attività creditizzate possono avere un numero inferiore di CFU, però sempre intero e mai inferiore a 1.

Proposta. Un insegnamento non suddiviso in moduli deve corrispondere ad almeno 6 e non più di 18 CFU, che possono essere riferiti a uno o più SSD. In un insegnamento suddiviso in moduli (corso integrato) ciascun modulo deve corrispondere ad almeno 6 CFU e a un solo SSD, per un totale non superiore a 18 CFU. Ciò si riferisce alle materie di base, caratterizzanti e affini e integrative; altre attività creditizzate possono avere un numero inferiore a 6 di CFU, però sempre intero e mai inferiore a 1. In nessun caso sono ammessi CFU non interi.

### 2. Corrispondenza CFU-ore

Attuale. Per la corrispondenza ore frontali/CFU si stabilisce un minimo di 7 ore e un massimo di 10 ore per credito, con previsione di articolazione per casi specifici (ad esempio una corrispondenza diversa nel caso di esercitazioni o di laboratorio); va rispettata comunque una media non superiore a 10 ore per credito per l'intero corso di studio. Fa eccezione il corso di laurea magistrale a ciclo unico di Medicina Veterinaria, che deve seguire norme europee.

Proposta. Per la corrispondenza ore frontali/CFU si stabilisce un minimo di 7 ore e un massimo di 8 ore per credito, con previsione di articolazione per casi specifici (ad esempio una corrispondenza diversa nel caso di esercitazioni o di laboratorio). Fanno eccezione i corsi di laurea magistrale a ciclo unico che devono seguire normative europee.

### 3. Numero totale di esami

Attuale. Il numero massimo di esami o verifiche di profitto in un triennio è 20, in un biennio 12. Al totale di 20 o 12 concorrono le attività formative che portano ad un esame con voto in trentesimi e non quelle che portano ad una valutazione di idoneità o di approvazione senza voto, quali possono essere prove di accertamento della conoscenza di una lingua e di capacità informatiche, stage, tirocini, seminari e simili; secondo regole da deliberare andrà definito il massimo numero di crediti che possono essere assegnati a tali attività. Non va computata nemmeno la prova finale.

Proposta.

1. Il numero massimo di esami in un triennio è 18, in un biennio 11. Da questi sono esclusi gli esami relativi alle attività autonomamente scelte dallo studente, che vengono conteggiate come un unico esame nelle lauree e nelle lauree magistrali. Pertanto il numero totale di esami o verifiche risulta 19 e 12.

2. Tutte le attività formative di base, caratterizzanti, affini o integrative devono portare a un voto espresso in trentesimi.

3. Al totale di 18 o 11 concorrono le attività formative che portano a un voto in trentesimi e non concorrono le seguenti:

a) prova finale;

b) stage e tirocini;

c) accertamento della conoscenza di una lingua (se porta ad un giudizio di idoneità);

d) accertamento di abilità informatiche (se porta ad un giudizio di idoneità);

e) seminari e altre attività, sempre con verifica del profitto, che si concludono con un giudizio di idoneità.

Con l'esclusione delle lettere a e b, le attività che portano a un'idoneità e non a un voto in trentesimi possono totalizzare di norma non più di 10 CFU nei corsi di laurea e nei corsi di laurea magistrale, non più di 15 CFU nei corsi di laurea magistrale a ciclo unico.

4. Il numero massimo di esami o verifiche per le lauree magistrali quinquennali è 29+1, per quelle sessennali è 35+1.

5. Nel caso di riconoscimento di esami sostenuti in ambito Erasmus/Erasmus Mundus/programmi di mobilità internazionale e di esami sostenuti presso altri Atenei il numero massimo degli esami effettivamente sostenuti potrà risultare superiore ai limiti sopra indicati.

6. Nel piano di studio di uno studente il numero massimo di corsi integrati è pari al numero di anni di durata normale del Corso di studio (tre per le lauree, cinque o sei per le lauree magistrali a ciclo unico, due per le lauree magistrali). Possono superare i suddetti limiti i corsi soggetti a normative europee, che saranno considerati caso per caso.

7. È esclusa la possibilità di ricorrere a esami integrati.

4. Attività formative a scelta autonoma (art. 10 comma 5 lettera a del DM 270)

1. Nel rispetto della coerenza con il percorso formativo, previamente verificata dal Consiglio di Corso di studio competente, lo studente può scegliere insegnamenti di base, caratterizzanti, affini o integrativi erogati in Ateneo nei vari corsi di studio. Possono anche essere scelti insegnamenti erogati in altri atenei e in altre istituzioni, questi ultimi sulla base di convenzioni.

A questa tipologia di attività formative devono essere riservati:

non meno di 12 CFU nelle lauree,

non meno di 8 CFU nelle lauree magistrali,

di norma non meno di 15 CFU nelle lauree magistrali a ciclo unico.

Possono derogare ai suddetti limiti inferiori i corsi soggetti a normative europee, che saranno considerati caso per caso.

2. Le attività a scelta autonoma approvate, che siano scelte tra quelle erogate dall'Ateneo, vengono registrate con il voto e per il numero di CFU che a loro compete. I relativi voti concorrono alla formazione della media solo se così è stabilito nel regolamento didattico del corso di studio.

3. Le Facoltà possono inserire nell'offerta formativa di ciascun corso di studio insegnamenti che producono CFU, riconducibili a settori di base, caratterizzanti, affini o integrativi già previsti nel RAD, utilizzabili dagli studenti anche solo come attività formative a scelta autonoma.

#### 5. Altre attività formative (art. 10 comma 5 lettere b, c, d, e del DM 270)

Con riferimento all'art. 10 comma 5 lettere b, c, d, e del DM 270,

- vengono fissati per le attività della lettera b) - attività affini o integrative  
non meno di 18 CFU nelle lauree,  
non meno di 12 CFU nelle lauree magistrali,  
di norma non meno di 30 CFU nelle lauree magistrali a ciclo unico;
- vengono fissati per le attività della lettera c) - prova finale e lingua  
non meno di 6 CFU in totale nelle lauree,  
non meno di 15 CFU in tutte le lauree magistrali (se biennali solo per la prova finale);
- vengono fissati per le attività della lettera d) - ulteriori attività formative,  
non meno di 3 CFU nelle lauree,  
non meno di 1 CFU in tutte le lauree magistrali.

Possono derogare ai suddetti limiti inferiori i corsi soggetti a normative europee, che saranno considerati caso per caso.

Per le attività della lettera e) - stage e tirocini presso enti, non vengono fissati limiti numerici; nel caso in cui esse siano previste nell'ordinamento didattico e compaiano nell'offerta formativa di un corso di studio, devono essere state stipulate le apposite convenzioni.

#### 6. Strutturazione teorica dei corsi

1. Nelle lauree triennali si prevedono due tipi di situazioni.

Laurea con un curriculum metodologico e con un curriculum professionalizzante che si differenziano dopo 60 CFU, cioè di norma dopo il primo anno comune (Y, prevista esplicitamente dal DM 270, vedi paragrafo 16). I primi 60 CFU corrispondono a insegnamenti obbligatori eguali per tutti gli studenti.

Laurea con un unico curriculum. Per questa si propone un tronco comune costituito:

da insegnamenti obbligatori eguali per tutti gli studenti,

oppure da insegnamenti con eguale tipologia e ambito appartenenti a un insieme di SSD obbligatori per tutti gli studenti,

oppure da una combinazione delle due opzioni.

Per i corsi di laurea delle classi L-10, L-11, L-12 il termine SSD può essere sostituito da gruppo di SSD.

Il tronco comune deve corrispondere ad almeno 80 CFU; oltre questo limite gli insegnamenti/SSD si diversificano.

2. In ogni caso si raccomanda che la diversificazione massima tra i diversi piani di studio sia di 39 CFU.

3. Nelle lauree magistrali biennali il tronco comune deve corrispondere ad almeno 30 CFU, ottenuti secondo una delle tre opzioni individuate per le lauree.

4. In ogni caso si raccomanda che la diversificazione massima tra i diversi piani di studio sia di 29 CFU.

## 7. Numero di docenti e numero massimo di ore dei docenti

1. Sono necessari almeno quattro docenti per anno di corso attivato, di ruolo dell'Ateneo o degli Atenei convenzionati, effettivamente presenti o, nei limiti previsti, in pensione con il contratto; ogni Facoltà deve avere di norma un piccolo margine per le necessità impreviste.

2. Ai soli fini del calcolo del numero massimo H di ore erogabili nei corsi di laurea e di laurea magistrale, si considerano i docenti di ruolo effettivamente presenti alla data di approvazione da parte del Senato Accademico dell'offerta formativa e si assegnano 100 ore a ciascun professore e 48 ore a ciascun ricercatore; il numero di ore si ottiene con la formula, contenente il fattore maggiorativo del 30%,

$$H = (N_{\text{prof}} * 100 + N_{\text{ric}} * 48) * 1.3.$$

Il calcolo è effettuato per ogni Facoltà e il numero di ore previsto per erogare l'offerta didattica deve essere al massimo pari a H. L'offerta interfacoltà e interateneo è conteggiata sulla base delle percentuali stabilite nelle convenzioni.

In casi specifici sono possibili compensazioni tra le Facoltà, nel rispetto del limite globale di Ateneo.

La maggiorazione del 30% si riferisce alle ore corrispondenti ad affidamenti e contratti, onerosi o gratuiti. Il limite deve essere rispettato da ogni Facoltà, con la possibilità di specifiche compensazioni nel rispetto del limite globale di Ateneo.



## 8. Copertura dei SSD

La copertura dei settori scientifico-disciplinari di base e caratterizzanti è fissata al 60% con innalzamento almeno al 70% in corrispondenza all'offerta 2013-2014.

## 9. Numero minimo di studenti

1. Non è consentito l'inserimento nell'offerta formativa dei corsi di studio che, alla data di approvazione dell'offerta, presenteranno un numero di iscritti al 1° anno, calcolato come media degli iscritti al 1° anno dei due a.a. precedenti, inferiore al minimo previsto per la classe di afferenza dall'Ateneo, ovvero 1/3 dell'attuale numerosità massima prevista per ciascun raggruppamento di classi di corsi di laurea e 1/4 dell'attuale numerosità massima prevista per ciascun raggruppamento di classi di corso di laurea magistrale, e comunque per questi ultimi non inferiore a 15.

Non sono attivati i corsi di studio che, pur essendo stati inseriti nell'offerta formativa, alla data di chiusura presenteranno un numero di preimmatricolazioni al di sotto degli anzidetti minimi.

Le precedenti norme si applicano anche ai corsi di studio con ordinamento replicato.

2. I numeri minimi corrispondenti sono (*in corsivo i minimi MIUR*):

classe A lauree	25	(num. mass. 75)	10
classe B lauree	50	(num. mass. 150)	20
classe C lauree	75	(num. mass. 230)	36
classe D lauree	100	(num. mass. 300)	50
classe A lauree magistrali	15	(num. mass. 60)	6
classe B lauree magistrali	20	(num. mass. 80)	8
classe C lauree magistrali	25	(num. mass. 100)	10
classe D lauree magistrali	30	(num. mass. 120).	12

Per le lauree magistrali a ciclo unico, i numeri minimi sono:

Medicina veterinaria	15	(num. mass. 50)	10
Odontoiatria e Protesi dentaria	15	(num. mass. 60)	12
Medicina e Chirurgia	20	(num. mass. 80)	16
Farmacia e CTF	25	(num. mass. 100)	20
Ingegneria edile-Architettura	25	(num. mass. 100)	20
Giurisprudenza	60	(num. mass. 250).	50

3. Per i corsi di laurea e di laurea magistrale interateneo il numero minimo di studenti iscritti richiesto per l'attivazione dovrà essere indicato nelle convenzioni.

## 10. Numero minimo di studenti per curriculum dichiarato

Si raccomanda alle Facoltà di stabilire un numero minimo di iscritti per l'attivazione di un curriculum, legandolo in linea di principio al numero minimo di studenti richiesto per attivare il corso di studio.

In ogni caso un curriculum non può essere attivato se non ci sono almeno 5 studenti iscritti e frequentanti; dalla verifica di questo numero minimo dipende l'attivazione del curriculum o di altri sostitutivi nel successivo anno accademico.

### 11. Numeri programmati, prove di accesso.

Attuale. Tutti i corsi di laurea e tutti i corsi di laurea magistrale a ciclo unico devono prevedere o il numero programmato o una prova obbligatoria con esito non vincolante.

Proposta. Tutti i corsi di laurea e tutti i corsi di laurea magistrale a ciclo unico devono prevedere o il numero programmato o una prova obbligatoria con esito non vincolante. Nel caso di corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico non a numero programmato la prova deve essere strutturata in modo da poter assegnare agli studenti gli obblighi formativi aggiuntivi, le cui modalità di assolvimento sono stabilite nel Regolamento didattico del Corso di studio.

### 12. Accesso alle lauree magistrali non a ciclo unico

#### A. Requisiti curriculari.

I regolamenti didattici dei corsi di studio devono fare la massima chiarezza sui requisiti curriculari che vincolano la possibilità di accesso alla laurea magistrale, anche per coloro i quali possiedono il titolo previsto, sia nel caso di accesso senza numero programmato che nel caso di accesso con numero programmato.

I requisiti curriculari sono definiti nel regolamento didattico del Corso di laurea magistrale. Sono individuate due tipologie, che non sono alternative, ma possono essere previste congiuntamente:

a) si specificano il titolo o i titoli triennali conseguiti in una o più classi di corsi di laurea, eventualmente distinguendo tra ordinamento 509/99 e ordinamento 270/04, tra percorso metodologico e professionalizzante;

b) si richiede il conseguimento di un determinato numero di CFU in determinati SSD, eventualmente prevedendo anche una valutazione dei contenuti; può essere ammessa una tolleranza fino ad un massimo del 10% dei crediti richiesti, secondo quanto precisato nel regolamento didattico del Corso di laurea magistrale.

In assenza dei requisiti non è possibile l'iscrizione, non essendo prevista l'iscrizione con debito formativo.

È compito del Consiglio del corso di laurea magistrale indicare allo studente come soddisfare ai requisiti curriculari mancanti. In particolare, uno studente che sia a conoscenza dei requisiti mancanti può sostenere i relativi esami come fuori piano e in eccesso ai 180 CFU necessari al conseguimento del titolo. Un laureato o un diplomato universitario può invece ricorrere al meccanismo dei corsi singoli per ottenere il medesimo scopo. In ogni caso in tal modo si soddisfano i requisiti, ma non si ha diritto a riconoscimento di CFU validi nella laurea magistrale.

Uno studente che abbia i requisiti curriculari, ma consegua il titolo in una data che non gli consente l'iscrizione alla laurea magistrale in corso d'anno, può iscriversi ai corsi singoli disponibili della laurea magistrale e sostenere gli esami, i cui CFU vengono riconosciuti in caso di iscrizione nel successivo anno accademico o comunque fino a quando non dovesse intervenire una modifica del Regolamento didattico del corso.

B. Verifica dell'adeguatezza della personale preparazione.

Il possesso dei requisiti curriculari dà la possibilità di accesso alla laurea magistrale, occorre però anche verificare l'adeguatezza della personale preparazione. La verifica può essere effettuata senza prove, ma in base a specifici parametri, come già deliberato dal Senato Accademico.

Si possono quindi presentare questi casi:

- a) numero programmato, solo prova, prova e specifici parametri (p.e. voto di laurea) oppure, viste le delibere del Senato Accademico n. 59 del 18/03/2003 e n. 113 del 20/05/2003, solo graduatoria formulata sulla base di specifici parametri;
- b) numero non programmato, prova e/o valutazione positiva sulla base di specifici parametri.

### 13. Attività formative frontali e relativi esami

1. Un insegnamento non suddiviso in moduli è assegnato a un docente che ne è il responsabile (titolare dell'insegnamento) e presiede la commissione di esame; esso deve essere svolto totalmente o in modo preponderante dal docente responsabile e per la eventuale parte restante da uno o più docenti, sia come parte del compito istituzionale che come affidamento aggiuntivo, oppure da qualificato personale esterno (inclusi assegnisti). L'esame è unico e non sono ammesse singole prove riferite alle eventuali parti svolte da docenti diversi dal responsabile dell'attività. L'attività si svolge all'interno di un anno accademico, ma non necessariamente all'interno di un solo periodo didattico.

2. Un corso integrato è un'attività formativa che, pur comportando un unico esame e un unico voto nella carriera dello studente, è composta da non più di tre moduli distinti, ciascuno dei quali di almeno 6 CFU; ciascun modulo è riferito a un unico SSD, i moduli possono essere di SSD differenti, possono essere in ambiti diversi o appartenere a tipologie diverse. I moduli sono affidati dal Consiglio di Facoltà al medesimo docente o a docenti diversi, uno dei quali è designato responsabile (titolare) del corso integrato e presidente della commissione di esame; l'affidamento a titolo gratuito di un modulo a un ricercatore comporta l'attribuzione del titolo di professore aggregato per l'anno accademico di svolgimento del corso. Il corso integrato si svolge all'interno di un anno accademico, ma non necessariamente all'interno di un solo periodo didattico.

Il Consiglio del corso di studio propone al Consiglio di Facoltà le norme per la gestione dei corsi integrati.

3. Sono ammesse in ogni caso prove in itinere, autorizzate dal Consiglio del corso di studio. Tali prove non sono registrate nella carriera dello studente.

#### 14. Prove finali

##### a) Lauree - Procedura 1

Per la prova finale del corso di laurea il Preside nomina una commissione di laurea costituita da almeno cinque docenti, tra i quali individua il Presidente. La commissione ascolta l'esposizione dello studente ed esprime il voto in centodecimi; la prova si intende superata quando il candidato abbia ottenuto una votazione di almeno sessantasei centodecimi. Quando il candidato abbia ottenuto il voto massimo può essere attribuita la lode.

Le caratteristiche della prova finale sono disciplinate nell'ordinamento didattico del corso di laurea; le modalità di svolgimento della prova finale sono disciplinate nel regolamento didattico del corso di laurea. Sono altresì definite, con proposta del Consiglio di corso di laurea approvata dalla Facoltà, le procedure per la formazione del voto (media aritmetica o media ponderata sui CFU dei voti conseguiti, eventuale esclusione dei voti ottenuti negli esami a scelta autonoma, eventuali premi legati alla carriera), le procedure per l'assegnazione allo studente dell'argomento della prova finale, le eventuali tempistiche che lo studente deve rispettare.

I membri della commissione di laurea firmano i verbali alla fine di ogni prova o della seduta giornaliera e il titolo è conseguito dallo studente con la data del giorno in cui si è svolta la prova. La proclamazione può avvenire al termine della presentazione o della seduta giornaliera oppure essere differita per essere svolta in modo collegiale; in tal caso il voto conseguito è comunicato allo studente il giorno della prova.

È compito del Presidente trasmettere al termine dell'appello di laurea alle Segreterie Studenti i verbali delle prove effettuate.

##### b) Lauree - Procedura 2

Per la prova finale del corso di laurea il Preside nomina una commissione di laurea costituita da almeno cinque docenti, tra i quali individua il Presidente. La commissione di laurea, che si avvale delle comunicazioni delle commissioni preparatorie di cui al successivo capoverso, esprime il voto in centodecimi; la prova si intende superata quando il candidato abbia ottenuto una votazione di almeno sessantasei centodecimi. Quando il candidato abbia ottenuto il voto massimo può essere attribuita la lode.

In tempo utile per lo svolgimento delle prove finali il Preside nomina, secondo criteri deliberati dal Consiglio di Facoltà, una commissione preparatoria composta da almeno due docenti, o più commissioni preparatorie che lavorano in parallelo, con il compito di valutare il materiale presentato dallo studente in relazione all'argomento assegnatogli per la prova finale e di esprimere una valutazione del lavoro svolto; le sedute della commissione preparatoria sono pubbliche. La commissione preparatoria, per ciascun candidato che supera la prova, formula un giudizio espresso in

centodecimi e trasmette il risultato alla commissione di laurea, di cui al precedente capoverso.

Le caratteristiche della prova finale sono disciplinate nell'ordinamento didattico del corso di laurea; le modalità di svolgimento della prova finale sono disciplinate nel regolamento didattico del corso di laurea. Sono altresì definite nel Regolamento didattico del corso di laurea, su proposta del Consiglio di corso di laurea approvata dalla Facoltà, le procedure per la formazione del voto (media aritmetica o media ponderata sui CFU dei voti conseguiti alla quale si somma il voto comunicato dalla commissione preparatoria, eventuale esclusione dei voti ottenuti negli esami a scelta autonoma, eventuali premi legati alla carriera), le procedure per l'assegnazione allo studente dell'argomento della prova finale, le eventuali tempistiche che lo studente deve rispettare.

I membri della commissione di laurea firmano i verbali alla fine di ogni seduta giornaliera e contestualmente comunicano ad ogni studente il voto assegnato; il titolo è conseguito dallo studente con la data del giorno in cui si è svolta la seduta. La proclamazione può avvenire al termine della seduta giornaliera oppure essere differita.

È compito del Presidente trasmettere al termine dell'appello di laurea alle Segreterie Studenti i verbali delle prove effettuate.

#### c) Lauree magistrali

Per la prova finale del Corso di laurea magistrale il Preside nomina una commissione di laurea magistrale costituita da almeno cinque docenti, tra i quali individua il Presidente. La commissione esamina lo studente ed esprime il voto in centodecimi; la prova si intende superata quando il candidato abbia ottenuto una votazione di almeno sessantasei centodecimi. Quando il candidato abbia ottenuto il voto massimo può essere attribuita la lode.

Le caratteristiche della prova finale sono disciplinate nell'ordinamento didattico del corso di laurea; le modalità di svolgimento della prova finale sono disciplinate nel regolamento didattico del corso di laurea. Per il conseguimento della laurea magistrale deve comunque essere prevista la presentazione di una tesi elaborata in modo originale dallo studente sotto la guida di un relatore. Sono altresì definite nel Regolamento didattico del corso di laurea magistrale, su proposta del Consiglio di corso di laurea magistrale approvata dalla Facoltà, le procedure per la formazione del voto (media aritmetica o media ponderata sui CFU dei voti conseguiti, eventuale esclusione dei voti ottenuti negli esami a scelta autonoma, eventuali premi legati alla carriera), le procedure per l'assegnazione allo studente dell'argomento della tesi, le eventuali tempistiche che lo studente deve rispettare, l'eventuale assegnazione di correlatori, controrelatori e revisori.

I membri della commissione di laurea magistrale firmano i verbali alla fine di ogni seduta giornaliera e il titolo è conseguito dallo studente con la data del giorno in cui si è svolta la seduta. La proclamazione avviene al termine di ogni presentazione o della seduta giornaliera.

È compito del Presidente trasmettere al termine dell'appello di laurea alle Segreterie Studenti i verbali delle prove effettuate.

La scelta della procedura 1 o della procedura 2 per le prove finali delle lauree è indicata nel regolamento didattico del corso di laurea.

Per lo svolgimento delle prove finali dei corsi di studio il Consiglio di Facoltà stabilisce almeno un appello all'interno di ciascuna delle sessioni fissate nel Calendario accademico.

In ogni caso il termine deciso dal Senato Accademico di conclusione degli esami 15 giorni prima della prova deve continuare a intendersi di 15 giorni prima della seduta della commissione di laurea o di laurea magistrale che assegna il voto. Solo la prova preparatoria della procedura 2 è esclusa da questo limite.

Possono essere relatori di tesi di laurea magistrale di norma docenti (a qualsiasi titolo) dell'Università di Padova. Nel caso in cui non siano dell'Ateneo di Padova è il Consiglio di corso di studio che riconosce la validità della richiesta. Possono essere correlatori, controrelatori e revisori i docenti (a qualsiasi titolo) dell'Università di Padova e docenti in ruolo in altre università italiane o straniere nonché qualificati esperti esterni.

Possono essere docenti di riferimento delle attività relative alla prova finale delle lauree docenti in ruolo nelle università italiane o straniere e qualificati esperti esterni.

#### 15. Corsi di laurea affini, 60 CFU comuni (DM 270, art. 11 comma 7 lettera a)

I corsi di laurea che appartengono alla stessa classe sono per definizione affini. In ogni caso l'immatricolazione avviene da subito a uno specifico Corso di Studio, anche se questo appartiene a un gruppo di corsi affini.

Corsi di laurea collocati all'interno della stessa classe possono essere dichiarati non affini con delibera del Senato Accademico su richiesta delle Facoltà interessate; motivazioni che possono essere prese in considerazione, ma che non garantiscono automaticamente la non affinità, sono l'appartenenza a Facoltà diverse, lo svolgimento in sedi diverse, la caratteristica di essere interfacoltà o interateneo, la modalità di erogazione a distanza, la sostanziale e documentata differenza di obiettivi formativi.

I corsi affini dichiarano l'affinità nell'ordinamento didattico e condividono 60 CFU dedicati ad attività formative di base e caratterizzanti, prima della eventuale differenziazione dei percorsi formativi ai sensi dell'art. 3, comma 4 del DM 270.

La condivisione dei 60 CFU è prevista in un arco temporale che comprende il primo anno e il primo periodo (trimestre o semestre) del secondo anno per i corsi triennali e il primo e secondo anno per i corsi a ciclo unico.

I progetti didattici dei corsi affini devono prevedere che i 60 CFU comuni corrispondano ad attività formative di base e caratterizzanti che hanno la stessa

denominazione, gli stessi ambiti e gli stessi settori scientifico-disciplinari, lo stesso numero di CFU e di ore, lo stesso programma nelle linee generali. Se il numero di studenti lo consente l'attività è unica, se invece il numero di studenti è elevato le attività saranno canalizzate e quindi saranno svolte da docenti diversi, nello stesso periodo didattico, con eguali modalità di esame. La suddivisione degli studenti nei canali avviene in modo tale da assicurare una distribuzione numerica abbastanza uniforme tra gli stessi, a meno che ciò non sia in contrasto con specifiche esigenze che consiglino di suddividere gli studenti per corso di studio, come ad esempio esigenze di orario o logistiche connesse col fatto che insieme alle attività comuni vengano svolte attività diverse al di fuori dei 60 CFU comuni.

Il riconoscimento dei 60 CFU comuni è automatico nel caso di passaggio da un corso a un altro dichiarato affine.

I Consigli dei corsi di studio presentano proposte unitarie al Consiglio di Facoltà su tutte le questioni relative ai 60 CFU.

## 16. Percorsi a Y

Si premette che il percorso a Y non è un obbligo, ma un'opportunità di diversificazione offerta alla programmazione didattica dei corsi di laurea.

Le situazioni che si possono verificare sono molteplici:

- a) corso di laurea con percorso esclusivamente metodologico, progettato al fine del proseguimento nella laurea magistrale, senza Y;
- b) corso di laurea con percorso esclusivamente professionalizzante, che prepara a una professione, senza Y;
- c) corso di laurea con diversi percorsi dopo un percorso comune; qui la Y può avere in realtà più rami di tipo metodologico e/o professionalizzante.

Tutto ciò premesso, si raccomanda che, qualora vengano previsti percorsi metodologici e professionalizzanti all'interno di uno stesso corso dopo i 60 CFU comuni, la distinzione sia sostanziale e sia chiarito in modo preciso nel Regolamento didattico del corso di studio:

- 1) che il percorso professionalizzante può non portare a una laurea magistrale alla stessa stregua di un percorso metodologico, se non soddisfa i requisiti curriculari richiesti per l'accesso alla laurea magistrale;
- 2) che il percorso metodologico non necessariamente porta ad accedere alla laurea magistrale ad esso connessa, che può essere a numero programmato e/o richiedere requisiti di merito particolari, come voto di laurea superiore a una predeterminata soglia;
- 3) quali sono le procedure e il momento di scelta del percorso da parte dello studente, fatto salvo quanto previsto per i corsi di studio interclasse.

I Consigli dei corsi di laurea possono predeterminare criteri di selezione per l'accesso ai vari rami dopo i 60 CFU comuni.

## 17. Differenziazione tra corsi appartenenti alla stessa classe

Possono essere istituiti corsi diversi nella stessa classe di laurea soltanto se le attività formative si differenziano per almeno 40 CFU; nel caso delle lauree magistrali la differenza deve essere di almeno 30 CFU, nel caso delle lauree magistrali a ciclo unico di almeno 40 CFU di norma.

Dato che dagli ordinamenti didattici (RAD) inviati al CUN per l'approvazione dell'istituzione non è possibile dedurre se i suddetti valori di differenziazione sono rispettati, l'Ateneo garantisce con apposita autocertificazione che i progetti didattici presentati soddisfano alla norma. E' compito della Facoltà compilare il simulatore di offerte formative agganciato alla scheda RAD, per verificare se i manifesti degli studi hanno le necessarie differenze.

La differenziazione si realizza attraverso la differenza tra settori scientifico-disciplinari, a parità di settore attraverso la differenza di CFU attribuiti.

## 18. Altre norme

1. I regolamenti didattici dei corsi di studio, prima delle approvazioni, sono sottoposti per un parere al Servizio Regolamento Didattico di Ateneo e Certificazione dell'Offerta formativa.

2. Eventuali norme contenute nel Regolamento didattico del Corso di studio riguardanti specifici requisiti, quali numeri di CFU da superare in tempi determinati, propedeuticità e prerequisiti, media minima per accedere dopo il primo periodo comune al percorso formativo, voto minimo di laurea richiesto per l'iscrizione alla laurea magistrale e simili, devono essere costanti per una determinata coorte di studenti.

Le decisioni che cambiano tali norme valgono per gli studenti che si iscrivono nell'a.a. successivo a quello in cui le decisioni sono state prese.

3. La disponibilità di aule, attrezzature, laboratori didattici deve essere chiaramente identificata al momento della richiesta di istituzione.

4. L'istituzione di una laurea magistrale e la definizione del suo percorso formativo devono avere un preciso riscontro in attività di ricerca svolte nella sede del corso di studio dai docenti di ruolo che insegnano nello stesso, verificabile attraverso l'esame di una relazione sull'argomento, con allegati i titoli delle pubblicazioni recenti più rilevanti dei docenti.

5. Tra le attività affini e integrative possono essere ricomprese anche ulteriori attività formative di base e caratterizzanti. Si raccomanda di dare adeguata e puntuale motivazione per ciascun SSD utilizzato.

## 19. Parti sociali

In ogni Facoltà è costituito un Comitato di consultazione, presieduto dal Preside o da un docente a ciò formalmente delegato, che può articolarsi in sottocomitati. Fanno parte del comitato docenti designati dal Preside con il concorso dei presidenti dei



Corsi di studio e membri esterni designati dal Preside in rappresentanza dei principali enti o categorie di riferimento. E' compito del Comitato raccogliere proposte e formulare pareri sia nella fase di istituzione di nuovi corsi di studio che nella fase di ripresentazione annuale dell'offerta formativa e preparare la modulistica richiesta dall'Ateneo. Entro il mese di novembre 2010 il Preside formalizza la composizione del Comitato, che resta in carica per tre anni; trascorso tale periodo il Comitato è rinnovato di comune accordo tra la Facoltà e le parti sociali individuate.

A livello di Ateneo è costituito il Comitato di Ateneo di consultazione delle parti sociali, presieduto dal Rettore o da un suo delegato e composto da membri interni designati dal Presidente e da membri esterni, per la cui individuazione si dà mandato al Rettore o al suo delegato di provvedere, sentiti i Presidi. Il Comitato può essere integrato sulla base delle specificità degli argomenti da trattare. Di norma il Comitato si riunisce una volta all'anno nel mese di novembre, esamina la modulistica preparata dai Comitati di consultazione delle Facoltà e redige un verbale utile per le fasi successive delle procedure di istituzione dei corsi.

## 20. Corsi interfacoltà e interateneo

I riferimenti contenuti nei punti precedenti a "Preside" e "Facoltà" vanno intesi in modo estensivo nel caso di corsi di studio interfacoltà o interateneo, presupponendo che le decisioni siano prese di comune accordo e secondo quanto stabilito nelle convenzioni istitutive.